



Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma della Consigliera Monica Montella

Protocollo n° RQ/2020/21478

Oggetto: Accesso diretto al sistema informatico documentale da parte di tutti gli amministratori comunali e municipali

Premesso che

- con deliberazione n. 203 del 20 ottobre 2003 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni" in attuazione delle disposizioni recate dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. e dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- successivamente alla data di adozione della citata deliberazione, il quadro normativo in materia di accesso agli atti, trasparenza delle pubbliche amministrazioni, pubblicità e diffusione delle informazioni è stato significativamente arricchito ed innovato;
- al riguardo rilevano le disposizioni, tra l'altro, introdotte dalle leggi n. 15/2005, n. 80/2005 e n. 69/2009 oltre che dal D.Lgs n. 85/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- con il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 sono state approvate nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” hanno, tra l'altro, introdotto l'accesso civico definito come il diritto esercitabile da chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo per legge;
- con il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazione pubbliche”, il principio generale di trasparenza è stato definito come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuoverne la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- per tali finalità è stata anche introdotta una nuova tipologia di accesso civico (c.d. generalizzato) “non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente né a motivazione” (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013).

Considerato che

- in coerenza con l'evoluzione normativa sopra richiamata e per effetto dello sviluppo e dell'applicazione delle tecnologie digitali nella Pubblica Amministrazione, si rende necessario adottare una nuova e coordinata regolazione dei distinti diritti di accesso, ivi inclusa la tipologia dedicata all'accesso degli amministratori di Roma Capitale, come prevista dal D.Lgs.n. 267/2000 e dallo Statuto dell'Ente;
- tale adeguamento recepisce anche il suggerimento formulato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013”, allo scopo di fornire “...un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso...” ed evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa Amministrazione;
- in coerenza con gli indirizzi forniti dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con circolare n. 2/2017 “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, in raccordo con l'ANAC, occorre che la nuova disciplina declini puntualmente la concreta applicazione delle diverse tipologie di accesso anche con riguardo alla presentazione delle richieste, alle cause di esclusione/limitazione/differimento, agli eventuali controinteressati, alle modalità di risposta e trasmissione dei dati o documenti e ai previsti istituti di tutela amministrativa e giurisdizionale;
- ai fini dell'accoglimento delle richieste di accesso e della ponderazione dei possibili pregiudizi arrecabili alla protezione di dati personali, le nuove disposizioni regolamentari devono conformarsi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e ai provvedimenti emanati dal Garante Privacy nella misura in cui risultano essere ancora vigenti e compatibili con le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (R.G.P.D.);

Atteso che

- Con determinazione dirigenziale n. 1 del 28 novembre 2016 il Responsabile per la Trasparenza ha istituito, tra l'altro, un gruppo di studio e di lavoro per “L'attuazione del diritto di accesso civico e revisione del Regolamento per il diritto di accesso”, composto dalla Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione del Segretariato Generale (Struttura di coordinamento) e da alcune Strutture capitoline quali membri permanenti(Direzione Coordinamento Servizi Delegati, Direzione Trasparenza e Anticorruzione, Dipartimento Comunicazione, Dipartimento Innovazione Tecnologica) ed altre quali componenti;
- detto gruppo ha avviato e realizzato le attività di informazione e condivisione dei nuovi adempimenti previsti dal richiamato D.Lgs. n. 97/2016 anche individuando le necessarie soluzioni tecnico-organizzative per dare adeguata ed omogenea attuazione alle nuove disposizioni in materia di trasparenza e accesso civico generalizzato;
- a partire dal 14 marzo 2017 la Struttura di coordinamento e le Strutture permanenti sopra citate hanno congiuntamente avviato il processo di revisione della disciplina regolamentare in materia di accessi;
- con nota della Direzione Supporto giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione del Segretariato Generale prot. RC/12704 del 21 aprile 2017 è stata posta in consultazione/condivisione la bozza del nuovo Regolamento con tutte le Strutture capitoline partecipanti al sopra richiamato gruppo di lavoro;

- all'esito di tale attività sono state esaminate e valutate le osservazioni, i suggerimenti e le proposte di modifica pervenute, inserendole nella nuova proposta regolamentare;
- allo scopo di dare puntuale ed omogenea attuazione alle diverse, seppur distinte, tipologie di accesso, si rende necessario adottare nuove misure organizzative, armonizzate - segnatamente ai nuovi istituti dell'accesso civico semplice e generalizzato - anche alle disposizioni recate dai Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubbliche.

Visto che

- Il "*Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni*" approvato con delibera n°6 del 2019 all'art. 39 - Ambito e criteri dell'accesso degli Amministratori al comma 1 si rafforza l'accesso *ai documenti, ai dati e alle informazioni* "*Gli Amministratori capitolini e municipali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Amministrazione, centrale e decentrata, dagli enti dipendenti, dalle istituzioni, dalle società partecipate e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, tutte le notizie, le informazioni, gli atti, i documenti e i dati in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*".
- Al comma 3 del regolamento citato "*per le finalità di cui al comma 1 gli Amministratori possono avere accesso **diretto al sistema informatico di gestione documentale di Roma Capitale** nonché ad altri eventuali applicativi mediante la creazione di opportune credenziali di accesso e di adeguati profili autorizzativi*".

Tenuto conto che

- In Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza del 10 luglio 2019 si è trattato il tema dell'Accesso diretto dei Consiglieri al Protocollo, in particolare l'impatto della circolare esplicativa del segretariato che, rispetto alla volontà politica espressa chiaramente nel regolamento accesso che aveva come finalità quella di favorire l'accesso ai consiglieri (comunali e municipali), con l'attuazione della circolare si è limitato l'accesso alla sola visualizzazione dei documenti, infatti viene attenzionato un capoverso nel quale si dice testualmente "*in termini più concreti il consigliere, mediante password può essere ammesso alla consultazione in visualizzazione degli elementi qualificanti degli atti (oggetto, data, mittente, destinatari, etc.) - pertanto con modalità che non incidano sulle procedure in corso e che non determinino intralci alla ordinaria attività amministrativa – così da consentirgli di formulare in seguito le richieste di accesso in forma puntuale e mirata rispetto alle sue effettive esigenze informative...*".
- In una seconda Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza dell'11 dicembre 2019 sul tema dell'Accesso diretto dei Consiglieri al Protocollo, sono emersi tre temi principali: la non necessità di presentare un documento di identificazione al momento della richiesta di accesso al protocollo da parte degli amministratori, i limiti all'accesso per i consiglieri municipali; la questione dei dati sensibili. Tre ordini di problemi sono emersi durante la discussione: 1. come superare la richiesta della carta di identità per l'accesso tramite URP; 2. la questione della privacy, occorre flaggare ed eliminare la visualizzazione di documenti sensibili inserendo un filtro in modo che la richiesta di accesso tradizionale sia limitata ad essi. 3. rimuovere il limite al solo municipio all'accesso diretto al sistema informatico di gestione documentale, creare una apertura totale al protocollo senza separare i Municipi da Roma Capitale.
- Un'importante deterrente nella lotta alla corruzione è agevolare il mandato elettivo dei consiglieri quindi l'amministrazione deve poter agevolare l'accesso ai documenti contenuti nel protocollo con la possibilità di fare il download immediato (scarico diretto del documento) e non solo la mera visualizzazione dell'atto.
- Non è possibile limitare l'accesso dei consiglieri municipali al protocollo limitatamente alla loro area municipale proprio per l'espletamento del loro mandato elettivo quindi dovrebbero

avere un accesso esteso, dato che le loro necessità non si limita agli atti esclusivamente riguardanti il loro municipio.

In ragione dei motivi espressi in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

Di emendare la deliberazione di Assemblea Capitolina n°6 del 12 febbraio 2019 come di seguito riportato:

TITOLO IV - Accesso degli Amministratori di Roma Capitale

Articolo 39 - Ambito e criteri dell'accesso degli Amministratori

Al comma 3. dopo la parola “autorizzativi.” aggiungere ““Gli amministratori comunali e municipali possono accedere al sistema informatico documentale, visionare e scaricare direttamente ed immediatamente il contenuto completo della documentazione in arrivo o in uscita dall'amministrazione, senza limitazione territoriale, ad eccezione di tutti i documenti sensibili esclusi a norma di legge.”

CONSIGLIERE CAPITOLINO
MONICA MONTELLA

